



Sent. n.90/2024

REPUBBLICA ITALIANA

in nome del popolo italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata

in composizione monocratica

Il Giudice

Cons. Rocco LOTITO ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per resa di conto, iscritto al n. 8884 del Registro di Segreteria e promosso dalla Procura Regionale nei confronti di VAIRA Mario, nato a Monte Sant'Angelo (FG) il 29/01/1940 - C.F. VRAMRA40A29F631A, nella sua qualità di agente contabile del Comune di Matera;

visti gli artt. 141 e ss. c.g.c;

esaminati tutti gli atti e i documenti di causa;

udito, all'udienza del 13 novembre 2024, con l'assistenza del Segretario Dott.ssa Maria Caputo, il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa Ilda Coluzzi;

PREMESSO

- che con ricorso depositato in data 17/8/2021, la Procura Regionale ha chiesto al Giudice designato, ai sensi dell'art. 141, comma 4, c.g.c., di voler fissare, nei confronti di VAIRA MARIO, nella qualità di gestore di struttura ricettiva

operante in Comune di Bernalda, e, in quanto tale, agente contabile esterno per la riscossione e il riversamento della imposta di soggiorno, il termine per la presentazione del conto giudiziale relativo all'esercizio finanziario 2019;

- che con il predetto ricorso la Procura Regionale ha chiesto altresì di prevedere l'applicazione di una sanzione pecuniaria a valere per l'ipotesi di grave e ingiustificato inadempimento nel deposito del conto nel termine che sarebbe stato stabilito, e di fissare, in caso di inadempimento, la scadenza per la compilazione del conto d'ufficio a spese dell'agente contabile, formulando in ultimo la richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere qualora il conto fosse presentato dall'agente contabile o formato d'ufficio;

- che con il decreto n. 166/2021 del 14/09/2021 il Giudice designato ha fissato i termini per la presentazione e il deposito del conto;

- che in sede di notificazione del predetto decreto è emerso che l'agente contabile Vaira Mario è deceduto in data 7/4/2021;

- che, all'udienza di discussione del 13 novembre 2024, il PM ha chiesto l'estinzione del giudizio per l'avvenuto decesso dell'agente contabile prima dell'instaurazione del giudizio stesso;

CONSIDERATO

- che l'agente contabile, al quale il predetto decreto ha fissato il termine per il deposito del conto giudiziale, risulta essere deceduto in data antecedente alla presentazione del ricorso di cui all'art. 141, comma 3, c.g.c.;

- che in tal caso il rapporto processuale non è mai sorto, né può operare la disciplina dell'interruzione, non potendo aversi stasi di un giudizio non ancora pendente. Come chiarito dalla giurisprudenza, «*Per antico insegnamento (tra le*

più remote, Cass. 11 febbraio 1977, n. 610), del resto corrispondente a principi generali dell'ordinamento, è inesistente la sentenza che sia emanata nei confronti di un soggetto che, essendo già defunto al momento della proposizione della domanda, risulti in quello stesso momento privo della capacità di diritto e quindi inidoneo ad essere destinatario del vincolo giuridico che promana da qualsiasi giudicato; pertanto, la notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado effettuata ad una persona già deceduta è, a sua volta, giuridicamente inesistente, posto che la capacità giuridica si acquista dal momento della nascita e si estingue con la morte, con conseguente insanabile nullità tanto della notifica stessa (da ultimo, in riaffermazione degli stessi principi, v. Cass. 6 giugno 2013, n. 14360) che, intuitivamente, di ogni rapporto processuale conseguente» (Corte di Cassazione, Sezione 6, Civile, Ordinanza 6 febbraio 2017 n. 3033; cfr. anche Corte di Cassazione, Sezione 2, Civile, Sentenza 6 giugno 2013 n. 14360). L'esistenza attuale delle parti, invero, «costituisce presupposto necessario della vocatio in ius, così che il fatto oggettivo della inesistenza del soggetto evocato in giudizio impedisce l'instaurarsi del rapporto contenzioso (v. Cass. 2001 n. 11688; 1995 n. 4622; 1993 n. 2023; 1992 n. 1528; 1988 n. 2951; 1985 n. 4578; 1984 n. 4616; 1983 n. 2400; 1976 n. 2810; 1962 n. 532)» (Corte di Cassazione, Sezione 1, Civile, Sentenza 13 marzo 2003 n. 3726; cfr. anche C.d.c., Sez. Giur. Toscana, sent. n. 3/2024);

P.Q.M.

previa revoca del decreto precedentemente emesso, dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Potenza nella Camera di Consiglio successiva alla udienza del 13 novembre 2024

Il Giudice Unico

f.to digitalmente

Cons. Rocco Lotito

Depositato in Segreteria il 06/12/2024

Il Segretario di udienza

f.to digitalmente

dott.ssa Maria Caputo